



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Data 28-03-2017	OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:05 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

Bonci Gabriele	Presente
Marcuccini Katia	Presente
Della Felice Paolo	Presente
Mei Gloria	Presente
Pezzullo Bruno	Presente
Spinaci Giuliano	Presente
Ligi Pamela	Assente
Cornettone Rolando	Presente
Bucchi Luigi	Presente
Chiarabilli Michele	Presente
Saccomandi Gianluca	Presente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Francesco	Presente

Presenti 12 Assenti 1

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Tramontano.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

Spinaci Giuliano

Bucchi Luigi

Cipriani Elisa

In continuazione di seduta – Punto n. 4 dell'ordine del giorno.
(Durante la trattazione del punto n. 3 è entrato il Consigliere Ligi).
SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. La relazione è stata registrata su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritta e conservata a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE**

PREMESSO che, con l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-705, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 19/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2015, e n.15 del 29/04/2016 con la quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 28.03.2017 con la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento IUC a far data dal 1 gennaio 2017;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) che dettava disposizioni che hanno modificato la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. n.147/13, con particolare riferimento:

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;

b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

VISTO, altresì, il comma 42, lettera a), dell'articolo unico della Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che prevede, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTE le innovazioni introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica con l'articolo 21, comma 12 quater, della legge 196 del 2009 ed ad integrazione sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016 n. 163;

VISTO che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 aveva disposto al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017"*;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito TASI iscritto nel bilancio triennale di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2014, con la quale è stata designata, con effetto dal 01 Gennaio 2014, la Rag. Nadia Cavanna quale Funzionario Responsabile della IUC, (già Funzionario Responsabile degli altri tributi locali, ICI, IMU, TARSU, TARES);

DATO ATTO che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di TASI, è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nel gestionale dell'Ufficio Tributi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento sia urgente ed improrogabile atteso che l'approvazione delle tariffe costituisce atto propedeutico rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3, lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Responsabile del Settore VI "Tributi - Attività Economiche", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE espressamente per il 2017 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27/12/2013, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016, fatte salve le esclusioni od agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge, come previsto dall'art. 1, comma 28/, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per gli immobili non esentati ex lege per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2017
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati es. immobili merce (escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 10,6)	1 per mille

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.
4. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
5. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
6. DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;
7. DI DICHIARARE l'atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
F.to Rag. Nadia Cavanna

“ “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- **Responsabile Settore VI - Tributi ed Attività Economiche** in data 21.03.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- **Responsabile Settore V - Servizio Economico e Finanziario** in data 23.03.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- **Organo di Revisione economico e finanziario** in data 23.03.2017, verbale n. 4: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gabriele Bonci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 21-04-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 21-04-2017 al 06-05-2017 Reg. n. 366 del 21-04-2017, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 02-05-2017

Lì, 08-05-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano